



Auto e Moto

Auto Protezione Veicoli Diversi

Appendice alle

NORME ASSUNTIVE

Valide da Novembre 2020

INDICE

1 - NORME GENERALI	2
1.1 - Veicoli assicurabili:	2
2 - GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO.....	3
2.1 - Ricorso Terzi da Incendio.....	3
2.2 - Carico e scarico con mezzi meccanici.....	3
2.3 - Le rivalse	3
2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.	4
3 - GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO	5
3.1 - Condizione particolare 8) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato	5
3.2 - Somma assicurata - Inclusione Audio Fono visivi.....	5
3.3 - Garanzia Furto	5
3.4 - Kasko	5
3.5 - Le Assicurazioni Speciali	5
4. - ALTRE GARANZIE	6
4.1 – Garanzia Tutela legale	6
4.2 - Garanzia Assistenza	6
4.3 - Garanzia Assistenza Mezzi Pesanti	6
4.4 - Garanzia Sospensione patente	6

NORME ASSUNTIVE GENERALI

Premessa

La presente appendice si applica ai Settori III Autobus, IV Autocarri, VI Macchine Operatrici e VII Macchine Agricole del prodotto AUTO PROTEZIONE e va a integrare e/o derogare le Norme Assuntive oggi in vigore, che rimangono valide per tutto quanto non espressamente richiamato.

Le seguenti disposizioni possono essere integrate o modificate da eventuali ulteriori normative e/o da comunicazioni della Società.

1 - NORME GENERALI

1.1 - Veicoli assicurabili:

- **Settore III**
 - Autobus;
 - Autosnodati;
 - Filobus;
 - Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone;
 - Trenini lillipuziani (su ruote gommate);
 - Rimorchi.
- **Settore IV**
 - Autocarri;
 - Autotreni;
 - Autoveicoli uso speciale;
 - Autoveicoli per trasporti specifici;
 - Camper e Autocaravan;
 - Rimorchi e semirimorchi;
 - Trattori stradali.
 - Ciclomotori destinati al trasporto cose;
 - Motocarri;
 - Mototrattori;
 - Motoarticolati: complesso di veicoli costituito da un mototrattore e da un semirimorchi (comma 2) dell'Art. 53 C.d.S.);
 - Motoveicoli per trasporti specifici;
 - Motoveicoli per uso speciale;
 - Quadricicli trasporto cose o trasporto promiscuo di persone e cose;
 - Tricicli trasporto cose o trasporto promiscuo di persone e cose.
- **Settore VI**
 - Macchine operatrici;
 - Carrelli;
 - Mezzi sgombraneve;
 - Gatto delle nevi.
- **Settore VII**
 - Macchine agricole;
 - Rimorchi.

2 - GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 - Ricorso Terzi da Incendio

La Ricorso Terzi da Incendio viene inclusa nella Garanzia Base Responsabilità Civile Auto, che tiene indenne l'assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A..

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

La copertura non opera in caso di danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

2.2 - Carico e scarico con mezzi meccanici

Vengono inclusi nella Garanzia Base Responsabilità Civile Auto del contraente e, se persona diversa, del committente i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

La copertura non opera in caso di danni a:

- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, se legate da rapporto di lavoro con il proprietario/locatario del veicolo;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

2.3 - Le rivalse

La Garanzia Base Responsabilità Civile Auto prevede due livelli di rivalsa:

Rivalsa limitata a € 20.000,00:

- conducente non abilitato alla guida, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- conducente con patente scaduta se non rinnovata entro 3 mesi;
- veicolo adibito a scuola guida se al fianco dell'allievo non c'è istruttore ai sensi di legge;
- noleggio con conducente se non vengono osservate le norme vigenti;
- danni ai terzi trasportati non in conformità alla carta di circolazione, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- guida in stato di ebbrezza nei confronti del conducente o in caso di etilismo cronico;
- sostanze stupefacenti/psicotrope se sanzionato ai sensi del Codice della Strada;
- targa prova se non vengono osservate le norme vigenti;
- danni alla pavimentazione;
- trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa;
- in tutti i casi previsti da Art.144 del Codice della Strada.

Rivalsa Totale:

- dolo conducente;
- gara di velocità non autorizzata e partecipazione a gare e competizioni sportive;
- veicolo in circolazione nonostante il mancato superamento della revisione del veicolo.

NORME ASSUNTIVE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.

C) Riduzione rivalsa

AXA limita il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato per i casi previsti dall'Art. 2.3 – Le rivalse “Rivalsa fino a € 20.000,00”, portandola da € 20.000,00 a € 1.500,00 ad eccezione del caso di guida del veicolo in stato di ebbrezza che si riduce a € 500,00 e del caso dei danni subiti dai terzi trasportati che si riduce a € 0,00.

D) Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti

AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario in caso di veicolo dato in uso ai dipendenti per:

- i danni ai terzi trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alle normative vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.

NORME ASSUNTIVE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

3 - GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

3.1 - Condizione particolare 8) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

3.2 - Somma assicurata - Inclusione Audio Fono visivi

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice e degli audio-fono-visivi installati, includendo anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.

Pertanto, per assicurare gli audio – fono – visivi non occorre più selezionare la Condizione Particolare 6) non più presente nel flusso di emissione.

3.3 - Garanzia Furto

Fermo restando la copertura in essere, esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

3.4 - Kasko

La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.

Vengono esclusi i danni indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul veicolo nelle aree private.

Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

3.5 - Le Assicurazioni Speciali

A) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

L'assicurazione comprende anche i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

E) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

L'assicurazione comprende oltre ai figli anche i nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori).

R) Rottura dei cristalli

L'assicurazione comprende anche i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) causati da evento naturale.

L'assicurazione non comprende i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei plexiglass.

S) Danni conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici

Fermo restando la copertura in essere, per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la garanzia è prestata senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

NORME ASSUNTIVE ALTRE GARANZIE

4. - ALTRE GARANZIE

4.1 – Garanzia Tutela legale

Il massimale € 5.200,⁰⁰ è stato sostituito da tre fasce di massimali rispettivamente di € 10.000,⁰⁰, € 20.000,⁰⁰ e € 100.000,⁰⁰.

4.2 - Garanzia Assistenza

Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, ferme le regole di vendibilità attuali, sono previste due tipologie di copertura:

- Assistenza Base: che fornisce il soccorso stradale, il supporto logistico e il supporto sanitario in caso di infortunio o malattia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto e atto vandalico che comportino l'immobilizzo del veicolo;
- Assistenza Plus: con la quale vengono ampliate le coperture, innalzati i massimali e, in caso di soccorso o furto del veicolo, viene messo a disposizione l'importo di € 600,⁰⁰ da utilizzare per 3 eventi durante l'anno.

4.3 - Garanzia Assistenza Mezzi Pesanti

Per i veicoli da 71 a 440 quintali, la Garanzia fornisce il soccorso stradale e il supporto logistico a seguito di guasto, incidente, incendio che comportino l'immobilizzo del veicolo.

4.4 - Garanzia Sospensione patente

La garanzia è stata riscritta in coerenza alle disposizioni vigenti e prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera, in caso di sospensione della patente di guida del dipendente, conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone, a condizione che la guida dei veicoli a motore sia strettamente connessa e funzionale all'esercizio delle attività cui il dipendente è adibito.

L'estensione territoriale viene limitata al territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.